CAMERA DEI DEPUTATI N. **2541**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PANIZZUT, BUBISUTTI, GAVA, MOSCHIONI

Istituzione di una zona economica speciale nei comuni di confine della regione Friuli Venezia Giulia e di una zona franca doganale nell'ambito del sistema portuale del Mare Adriatico orientale

Presentata il 15 giugno 2020

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge mira a favorire il riequilibrio delle condizioni fiscali e tariffarie del Friuli Venezia Giulia rispetto alle analoghe condizioni vigenti in Slovenia e in Austria, attraverso la creazione di una zona economica speciale (ZES) nei comuni con esse confinanti.

Infatti, il diverso assetto istituzionale, il carico fiscale sicuramente più leggero, il costo del lavoro più basso, la rete infrastrutturale capillare e i migliori servizi accessori rendono le confinanti aree slovene e austriache più attrattive sia per i consumatori sia per gli imprenditori italiani, che spesso preferiscono spostarsi di qualche decina di chilometri per insediare il proprio stabilimento oltre confine e usufruire, così, di norme più favorevoli. I territori più penalizzati da questi « fenomeni migratori » sono ovviamente quelli di confine: qui, i legami culturali, sociali ed economici con le città vicine sono da sempre stretti e il fenomeno del frontalierato riguarda decine di migliaia di cittadini italiani; per evitare che il tessuto produttivo dei comuni del Friuli Venezia Giulia venga depauperato in favore delle vicine città slovene e austriache, la presente proposta di legge prevede l'istituzione di una ZES nei territori di confine.

Occorre, inoltre, considerare che la gravissima crisi dovuta all'emergenza da COVID-19 impone l'urgente adozione di adeguati ed efficaci provvedimenti volti a promuovere un reale sviluppo economico o, quantomeno, a mantenere in condizione di economicità le attività esistenti, anche mediante strumenti che portino a riequilibrare la disarmonia fiscale e tariffaria che

sussiste nella conurbazione transfrontaliera di Gorizia fra l'Italia e la Slovenia. Dopo la chiusura dei confini da parte della Slovenia, infatti, si è verificato il raddoppio degli incassi per lo Stato italiano in termini di IVA e di accise. Prendendo, ad esempio, l'andamento delle vendite di carburanti a maggio 2020 e rapportandolo allo stesso mese dell'anno precedente, per la sola città di Gorizia, i 410.000 litri venduti nel 2019 sono raddoppiati in seguito alla chiusura dei confini. Analogo fenomeno si è verificato per i tabacchi: si è passati dai 10 chilogrammi di tabacchi venduti alla settimana nel periodo precedente al COVID-19 ai 40 chilogrammi settimanali nel maggio 2020. Con la riapertura dei confini, invece, questo *trend* ha già subìto una significativa inversione di tendenza.

I dati forniti dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia raccontano una situazione di profondissima crisi legata alla vendita di carburanti, in particolare della benzina. Infatti, nel 2017 nella regione Friuli Venezia Giulia sono stati venduti 6.623.579 litri di carburante in meno rispetto all'anno 2016, dei quali 1.292.386 litri solo nella provincia di Gorizia. Inoltre, gli introiti derivanti da accise e IVA rappresentano una fonte di liquidità immediata, indispensabile in un momento di grave crisi come quello *post* emergenza da COVID-19. Se pertanto si fermasse l'emorragia derivante dal « pieno oltreconfine », l'indotto che ne deriverebbe costituirebbe una grandissima boccata di ossigeno per tutte le attività economiche della comunità friulana.

Tali dati, fino alla soppressione della zona franca di Gorizia, erano la normalità e solo attraverso l'attivazione di un regime fiscale *ad hoc*, mediante l'istituzione di una ZES, e l'adozione di misure di semplificazione amministrativa si offrirebbe uno strumento essenziale per qualsiasi politica di sviluppo che si ponga l'obiettivo di creare le condizioni per favorire e mantenere la produzione industriale, artigianale e agricola, il commercio, l'esportazione di merci e l'investimento di nuovi capitali.

Per ZES si intende un'area geograficamente delimitata che presenti un nesso economico-funzionale e comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.

In Italia un'accelerazione verso l'istituzione di ZES si è registrata con il cosiddetto « decreto Mezzogiorno », il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, che ha previsto, appunto, l'istituzione di ZES connettendo zone a vocazione industriale-logistica con aree portuali di rilevanza nazionale e internazionale, dislocate esclusivamente nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia. In particolare, la nuova normativa ha introdotto regimi fiscali agevolati e misure di semplificazione burocratica e amministrativa per le aree del Paese meno sviluppate e in transizione – come definite dalla normativa europea – e, con l'entrata in vigore del successivo regolamento attuativo, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 gennaio 2018, n. 12, si è prevista l'applicazione di tali misure di favore alle sole regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le ZES, pertanto, sono concentrate nelle aree portuali e nelle aree ad esse economicamente collegate e possono essere attivate su richiesta delle regioni meridionali interessate, previa elaborazione di un adeguato progetto di sviluppo. L'obiettivo è quello di rilanciare la competitività dei porti di tali regioni, attraendo nuovi investimenti, alla luce dell'aumento del traffico marittimo nel Mediterraneo, e creando o ampliando le zone di sviluppo industriale per migliorare il livello di ricchezza e di occupazione di quelle aree.

Nell'ottica di adottare nuove scelte strategiche di sviluppo economico ampiamente sollecitate nel corso della legislatura, il Governo ha assunto l'impegno di estendere la normativa delle ZES anche alle regioni del centro-nord, prevedendo che le zone interessate ricomprendano un'area portuale avente caratteristiche di snodo trans-europeo di trasporto, nell'ambito della rete TEN-T, e porzioni di territorio legate fra loro da un nesso economico-funzionale,

aventi le caratteristiche di siti di interesse nazionale e di aree di crisi complessa, oltre a quelle già rientranti nella carta degli aiuti di Stato.

Sulla base di tali premesse, non è difficile immaginare come l'applicazione dell'attuale normativa nell'area di confine del Friuli Venezia Giulia con la Slovenia e con l'Austria potrebbe fungere da leva per l'economia non solo di quel territorio, ma di tutta l'area del nord-est. Sul punto giova evidenziare che il trasporto per mare è considerato, *in primis* dall'Unione europea, come un settore peculiare per lo sviluppo dell'economia degli Stati membri e, di conseguenza, capace di contribuire alla crescita delle varie aree regionali e non solo di quelle maggiormente depresse. L'Italia, data la sua configurazione geografica e i suoi numerosi porti, ha le potenzialità per diventare un polo importante nel centro dell'Europa e, tra i diversi programmi previsti per lo sviluppo di determinate aree geografiche, le ZES costituiscono un'occasione da non lasciarsi sfuggire, una misura che si concentra proprio sulle aree portuali per potenziarne lo sviluppo e l'attrattività degli investimenti.

La presente proposta di legge mira, quindi, a definire le procedure al fine di istituire una ZES nei comuni di confine della regione Friuli Venezia Giulia, individuando, all'articolo 1, le modalità e l'*iter* di creazione dell'area nonché la disciplina dell'organo di amministrazione, che deve assicurare, in particolare: *a)* strumenti di garanzia per l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella ZES, nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali; *b)* l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES; *c)* l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

L'articolo 2 definisce i benefici fiscali e le semplificazioni di cui le imprese che operano nella ZES possono usufruire. Tra le agevolazioni, previste fino al 31 dicembre 2023, si segnala la possibilità di utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro, somma, questa, utile ad attrarre *player* internazionali di grandi dimensioni e di strategica importanza per il trasporto marittimo e per la movimentazione delle merci nell'area portuale di Trieste e di Monfalcone. La finalità delle misure incentivanti è, infatti, quella di rilanciare gli investimenti strategici anche nelle aree portuali e retro-portuali dei comuni di confine, per aumentare il livello di occupazione, incrementare l'attrattività delle zone interessate, creare nuovi modelli di produzione e diversificazione economica. Per il riconoscimento dei benefici si prevede, poi, che le imprese debbano mantenere la loro attività nella ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti, e che non risultino in stato di liquidazione o in fase di scioglimento.

L'articolo 3 introduce misure agevolative per promuovere l'occupazione nei comuni di confine del Friuli Venezia Giulia, incentivando le nuove assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti, attraverso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per l'intera durata della ZES. L'articolo 4 prevede, come già avvenuto per l'area portuale di Taranto, l'istituzione di una zona franca doganale nell'ambito del sistema portuale del Mare Adriatico orientale, al fine di promuovere il recupero delle potenzialità produttive, commerciali e occupazionali delle aree portuali di Trieste e di Monfalcone.

L'istituzione di una ZES nei comuni di confine del Friuli Venezia Giulia si propone, in sintesi, di avviare una nuova forma di governo economico in quella specifica area geografica, consentendo che le procedure amministrative e di accesso alle infrastrutture, per le imprese che si insediano o già operano nel territorio, siano coordinate da un soggetto gestore in rappresentanza dell'amministrazione centrale, della regione Friuli Venezia Giulia, dei comuni interessati e delle relative autorità portuali, al fine di consentire una progettualità integrata di sviluppo e di rilanciare la competitività dell'intera area portuale. La presente proposta di legge mira a fare dell'area frontaliera un volàno per l'econo-

mia dell'intero Paese, al fine di trarre rinnovata energia dalle misure agevolative prospettate e dalla programmazione di un piano di ammodernamento delle infrastrutture volto, da un lato, a consolidare il funzionamento delle attività esistenti e, dall'altro, a promuovere l'insediamento di ulteriori realtà produttive.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione di una zona economica speciale nei comuni di confine della regione Friuli Venezia Giulia)

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti nonché l'insediamento di nuove imprese nei comuni della regione Friuli Venezia Giulia che confinano con la Slovenia e con l'Austria, la presente legge disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di una zona economica speciale comprendente il territorio dei citati comuni, di seguito denominata « ZES ».

2. La ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia e i rappresentanti dei comuni di cui al comma 1. La proposta è corredata di un piano di sviluppo strategico, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, in quanto compatibile.

3. Il soggetto responsabile dell'amministrazione della ZES è un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, che lo presiede, dai rappresentanti dei comuni di cui al comma 1, da un rappresentante della regione Friuli Venezia Giulia, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai membri del Comitato di indirizzo non spetta alcun compenso, indennità di carica, gettone di presenza o rimborso di spese di missione. Il Comitato di indirizzo si avvale del segretario gene-

rale dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale per l'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali. Agli oneri di funzionamento del Comitato di indirizzo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Il Comitato di indirizzo di cui al comma 3 deve assicurare, in particolare:

a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operatività delle imprese della ZES nonché la promozione sistematica della ZES nei confronti dei potenziali investitori internazionali;

b) l'utilizzo di servizi economici e tecnologici nell'ambito della ZES;

c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

5. Il segretario generale dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale può stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche e intermediari finanziari.

6. Le imprese già presenti nella ZES e quelle che si insediano in essa sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES.

Art. 2.

(Benefìci fiscali e semplificazioni)

1. Le nuove imprese e quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o un programma di investimenti di natura incrementale nella ZES possono usufruire delle seguenti agevolazioni:

a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, che prevedano riduzioni dei termini procedimentali e adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinaria-

mente applicabile, sulla base di criteri derogatori e di modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa delibera del Consiglio dei ministri;

b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel piano di sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge alle condizioni definite dal Comitato di indirizzo di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni in materia di semplificazione previste dall'articolo 15-*bis* della citata legge n. 84 del 1994 e dall'articolo 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.

2. In relazione agli investimenti effettuati nella ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208 del 2015.

3. Il riconoscimento delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

4. L'agevolazione di cui al comma 2 del presente articolo è concessa nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e, in particolare, di quanto disposto dall'articolo 14 di tale regolamento; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo regolamento (UE) n. 651/

2014 provvede il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per il Sud e la coesione territoriale.

5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, valutati in 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

6. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi adottati e degli incentivi concessi ai sensi del presente articolo, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri sull'andamento delle attività e sull'efficacia delle misure di incentivazione, avvalendosi di un piano di monitoraggio concordato con il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge, sulla base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, in quanto compatibile.

Art. 3.

(Incentivi contributivi)

1. Al fine di promuovere l'occupazione nella ZES, ai datori di lavoro privati, che svolgono la propria attività produttiva nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, che assumono lavoratori cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione per la quale si

applica l'incentivo, non sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 e in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato nella ZES, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 7.500 euro.

Art. 4.

(Istituzione della zona franca doganale del sistema portuale del Mare Adriatico orientale)

1. Al fine di incentivare il recupero delle potenzialità economiche e sostenere l'occupazione nell'area portuale di Trieste e di Monfalcone, è istituita la zona franca doganale del sistema portuale del Mare Adriatico orientale ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la cui perimetrazione è definita dall'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale e approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

18PDL0105040